CAMERA DEI DEPUTATI N. 2386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALOISIO, INNOCENTI, MANZINI, GERARDINI, VIVIANI, CARLI, MONTECCHI

—

Norme in materia di disciplina dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna

Presentata il 7 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, che risultano fortemente insufficienti a consentire agli operatori del settore – che sono in massima parte dei piccoli imprenditori artigiani – il pieno esercizio della propria attività, anche e soprattutto in relazione alla concorrenza comunitaria. Tale proposta risponde alle indicazioni pervenute dalle diverse associazioni di categoria confederali.

L'apertura delle frontiere europee impone infatti una riflessione sulle modalità di accesso alla professione in esame e sulla sua stessa connotazione, al fine di eliminare il rischio reale di vedersi imporre nei fatti una regolamentazione che nasce da diverse esigenze imprenditoriali e da diversi ambiti normativi.

Pertanto, viene qui eliminata una modifica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, già modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, finalizzata principalmente a ridefinire il profilo professionale oggetto di regolamentazione, per superare una vecchia impostazione che vede differenziate varie specializzazioni, ora di fatto riassunte, nella pratica realtà imprenditoriale italiana ed europea, nella figura dell'acconciatore, che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come esclusivo scopo professionale l'intervento sul capello.

Contestualmente, vengono rimodulati gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo, al fine

di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel tessuto comunitario.

A tali necessità la proposta di legge si incarica di assegnare precise risposte, attraverso l'introduzione di apposite norme individuate a seguito di una attenta analisi economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad esse sottesi.

La definizione univoca ed unitaria del profilo professionale risulta infatti necessaria, come già accennato, per superare una ormai errata e superata classificazione dei profili professionali, che allo stato attuale ha il solo effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento negli Enti amministrativi deputati alla regolamentazione delle attività considerate – i comuni – con i prevedibili sconcertanti effetti sugli operatori.

È circostanza acquisita che, nei criteri, di rilascio delle autorizzazioni, i comuni – sulla base di errate interpretazioni della normativa – realizzano pregiudizievoli discriminazioni tra le figure professionali di barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna, con la conseguenza di sottoporre le stesse a vincoli ingiustificatamente restrittivi.

Tali posizioni discriminatorie contrastano, peraltro sia con l'interpretazione fornita dal Consiglio nazionale dell'artigianato – supremo organo consultivo per il settore artigiano, insediato presso il ministero dell'industria – parere espresso il 14 dicembre 1989, sia con l'orientamento assunto dal Consiglio di Stato sentenza dell'11 gennaio 1989. Entrambi concordano con la necessità e l'opportunità di considerare unitariamente le figure professionali indicate.

Inoltre, va rilevato come la configurazione normativa unitaria dell'attività in esame risulta tanto più necessaria per rispondere a possibili – e probabili – spinte e contraccolpi negativi che derivano dalla liberalizzazione dei mercati europei del 1993.

Infatti la normativa CEE attualmente vigente in materia (Direttiva CEE 82/489) prevede la possibilità per gli Stati membri di regolare autonomamente l'accesso alla professione e lo stabilimento a figure specializzate di acconciatore, distinte a seconda che si rivolgono a uomini o signore; pertanto la differenziazione in tre figure, ancora in essere nel nostro ordinamento, va superata anche per consentire alle imprese italiane la libera circolazione all'interno della CEE.

Inoltre, la riflessione giuridica circa la revisione degli itinerari formativi relativi all'acquisizione della qualificazione professionale per l'esercizio della professione di acconciatura non poteva prescindere dalla necessità di realizzare una omogeneizzazione di tali requisiti con le previsioni in materia della Comunità e di singoli Stati membri. È stato, pertanto, disegnato un sistema di formazione professionale estremamente lineare ed omogeneo a livello europeo.

Passando alle altre disposizioni proposte, vale osservare come nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si manifesti generalmente l'esigenza di poter fornire alla propria clientela alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici, parrucche ed altri prodotti affini, tutti inerenti alla prestazione stessa e finalizzati a continuare o complerare il trattamento effettuato nel salone.

Tale esigenza appare logica ed aderente alla attuale figura di acconciatore, quale operatore qualificato e compotente ad orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del servizio.

La disposizione proposta tende quindi a semplificare le procedure di vendita dei beni anzidetti, in armonia con le previsioni della legge quadro per l'artigianato.

Un ultimo cenno sul regime transitorio finalizzato a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali possono conseguire la qualifica di acconciatore mediante la frequenza di un apposito corso regionale, ovvero dimostrando di avere in effetti svolto le attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa qualifica derivante dall'imperfezione della attuale normativa e

della sua – già rilevata – non rispondenza alle effettive realtà del mercato.

Quindi il barbiere che in realtà era di fatto acconciatore potrà dimostrarlo ed ottenere la nuova qualifica; il barbiere che voglia crescere professionalmente potrà riqualificarsi con un corso regionale ed infine il barbiere che vorrà restare tale potrà farlo, senza danno per i suoi dipendenti, la cui esperienza, con una minima integrazione formativa (anche in costanza di rapporto di lavoro), sarà valida ai fini dell'eventuale conseguimento della qualifica di acconciatore.

In conclusione, pertanto, si raccomanda un sollecito *iter* parlamentare sulla presente proposta di legge, al fine di conferire certezza del diritto in materia e consentire la piena operatività agli addetti del settore, nella logica del mercato unico europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. *Le attività di barbiere e parrucchiere* per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1965, n. 161, assumono la denominazione di « attività di acconciatura », che comprende ogni intervento volto alla modifica o al mantenimento dell'aspetto estetico dei capelli ed al mantenimento e ripristino delle condizioni fisiologiche del capello e del cuoio capelluto, il taglio della barba, nonché ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. *Le attività di cui al comma 1 possono* essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

ART. 2.

1. La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c)* della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza di soci nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; per le altre imprese, dal direttore di azienda, dai soci che esercitano l'attività nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto:

1) dallo sviluppo di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue,

seguìto da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di acconciatura. Al termine del corso di qualificazione viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi regionali di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizione pratiche acquisite presso impresa;

3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui al numero 2) ».

2. I programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli esami di cui alla lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I programmi di cui al comma 2 sono definiti nell'ambito dei contenuti tecnico-culturali stabiliti con decreto dal Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le ragioni e le organizzazioni delle categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Le ragioni possono istituire ed autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

ART. 3.

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatura, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, inerenti all'attività, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, in conformità all'articolo 5, 6° comma della legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 4.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o di parrucchiere per donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualifica di barbiere, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa:

a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualifica di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dai competenti assessori regionali. La regione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana apposito regolamento applicativo;

b) a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale della durata di 300 ore, i cui programmi dovranno essere definiti a norma dell'articolo 2.

3. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 2, i soggetti che dimostrino

di aver maturato una esperienza lavorativa presso imprese di barbiere non inferiore a tre anni, uno dei quali a livello qualificato, sono tenuti a frequentare il corso di riqualificazione di cui alla lettera *b)* del comma 2.

ART. 5.

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, emanano norme di programmazione dell'attività di acconciatore e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

ART. 6.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2386
Lire 500